
Indicazioni sull'operatività della proroga del termine in scadenza nella giornata di sabato: l'art. 155 c.p.c. tra approfondimento giuridico e risvolti operativi

avv. Fabrizio Salmini

(Avvocato in Milano – Studio Legale Dalmartello)

Sommario: 1.- L'art. 155, 4° e 5° co., c.p.c. e l'ordinanza resa dal Tribunale di Torino in data 8 aprile 2009: prime considerazioni in merito all'opportunità di un approfondimento giuridico ed alla sua rilevanza pratica. 2.- Ordinanza del Tribunale di Torino in data 8 aprile 2009. 3.- Ulteriori considerazioni sull'ordinanza resa dal Tribunale di Torino in data 8 aprile 2009 4.- In via di massima sintesi: la posizione di giurisprudenza e dottrina 5.- Rilievi finali sulla utilità pratica dell'approfondimento giuridico realizzato nella presente comunicazione: i risvolti operativi

1.- L'ART. 155, 4° E 5° CO., C.P.C. E L'ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE DI TORINO IN DATA 8 APRILE 2009: PRIME CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL'OPPORTUNITÀ DI UN APPROFONDIMENTO GIURIDICO ED ALLA SUA RILEVANZA PRATICA – Per consentire al lettore un immediato inquadramento della questione interpretativa che la presente comunicazione si ripropone di affrontare, e consentire una sommaria individuazione della sua rilevanza pratica, che andremo ad approfondire nel prosieguo, pare opportuno partire dalla disposizione di cui all'art. 155 c.p.c., rubricato "*Computo dei termini*" e, più precisamente, dai commi 4° e 5°, secondo cui:

"Se il giorno di scadenza [del termine] è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato¹".

Ad una prima lettura delle disposizioni di legge appena richiamate parrebbe non sussistere alcuna "questione interpretativa" di cui

¹ Il 5° co. dell'art. 155 c.p.c. è stato introdotto dall'art. 2, 1° co., lett. f) della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

interessarsi, poiché ciò che par di capire è semplicemente che il sabato sia equiparato *ex lege* agli altri giorni festivi² e che, di conseguenza, chi debba depositare un atto processuale entro un termine che scade il sabato possa beneficiare di una proroga per espletare tale incombenza sino al primo giorno seguente non festivo (in termini più chiari: fino al lunedì se esso non è a sua volta un giorno festivo).

Questa è certamente la prima impressione.

Tuttavia, è proprio nel carattere apparentemente "tranquillizzante", della disposizione e della relativa impressione – in virtù della quale pare essere concesso in ogni caso in cui il termine scada il sabato un periodo di tempo maggiore per la predisposizione delle difese - e nelle potenziali insidie che essa in realtà cela, che si apprezzano l'opportunità sul piano giuridico e l'utilità pratica di un approfondimento.

Per quanto attiene all'utilità pratica non si possono configurare dubbi di sorta: oltre ad essere nell'interesse comune della parte e del difensore depositare in termini i propri scritti difensivi al fine di non incorrere in decadenze...è anche, e soprattutto, nell'interesse comune di entrambi sapere esattamente quanto tempo è a loro disposizione per raccogliere il materiale necessario per la predisposizione delle difese, così da poter collaborare al meglio.

Con riferimento invece alla opportunità giuridica dell'approfondimento, la stessa è stata messa in luce, da ultimo, in un'ordinanza resa in data 8 aprile 2009 dal Tribunale di Torino, che ha affermato in modo molto chiaro il principio per cui l'art. 155, 4° co., c.p.c. – diretto a prorogare al primo giorno seguente non festivo il termine che scada in giorno festivo – opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, non già con riguardo ai termini che si computano «a ritroso» (come quello di cui all'art. 416 c.p.c., che riguarda la fattispecie presa in esame nell'ordinanza), giacché, diversamente opinando, si produrrebbe l'effetto di contrarre l'intervallo di tempo stabilito dal legislatore a tutela di esigenze di difesa.

² Al riguardo pare opportuno anche ricordare che il legislatore considera giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8, il 25 e il 26 dicembre a norma della L. 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della L. 20 novembre 2000, n. 336.

2.- ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORINO IN DATA 8 APRILE 2009.- Per semplicità e comodità di lettura riportiamo qui di seguito il testo integrale della ordinanza.

“Il Giudice

a scioglimento della riserva;

viste le istanze istruttorie articolate dalle parti nelle rispettive memorie;

rilevata

preliminarmente la decadenza delle istanze istruttorie articolate dal terzo chiamato L.D. stante la tardività della costituzione;

osservato

che, infatti, l’art. 155 comma 4 c.p.c. diretto a prorogare al primo giorno seguente non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano «a ritroso», quello di cui all’art. 416 c.p.c.;

che, considerata la finalità dell’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, a diversamente ritenere si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze di difesa della (contro)parte destinataria dell’iniziativa processuale (nel nostro caso il ricorrente) e garantite con la previsione del medesimo (Cass. n. 19401 del 2003; Cass. n. 16343 del 2002; Cass. n. 7331 del 2002; Cass. n. 5187 del 1977; Cass. n. 986 del 1966, tutte conformi);

che tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 155 comma 5 c.p.c. – diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato (v. Cass. 7 maggio 2008, n. 11163);

ritenuto

che, alla luce del principio di diritto richiamato, la tempestiva costituzione del terzo avrebbe dovuto avvenire entro il giorno di venerdì 30 gennaio 2009;

ritenuta l’ammissibilità dei capi di prova per interpello e testi articolato da parte ricorrente nella memoria integrativa limitatamente ai capi 2, 3 e 5 essendo i restanti in parte relativi a circostanze documentalmente provate, ovvero irrilevanti ai fini della decisione;

l'inammissibilità dei capi di prova per interpello e testi articolati dalla convenuta nella memoria integrativa essendo gli stessi relativi a circostanze documentali, ovvero rilevanti ai fini della decisione;

P.Q.M. – ammette le istanze istruttorie articolate da parte ricorrente nei limiti sopra indicati;

rigetta le ulteriori istanze istruttorie;

(Omissis)“

3.- ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULL'ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE DI TORINO IN DATA 8 APRILE 2009 – La predetta ordinanza è stata resa nell'ambito di un procedimento regolato dagli artt. 409 ss. c.p.c., cioè in materia di diritto del lavoro, con riferimento alla costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 416 c.p.c.: il Tribunale di Torino ha in particolare rilevato l'intempestività della costituzione depositata il decimo giorno antecedente l'udienza, nella giornata del sabato, in quanto la scadenza avrebbe dovuto ritenersi anticipata al venerdì precedente.

A tale pronuncia sono seguite significative decadenze sul piano istruttorio (cfr. il testo dell'ordinanza *sub* paragrafo n. 2).

Venendo, per altro verso, al ragionamento svolto nell'ordinanza in esame, esso muove dall'interpretazione dell'art. 155, 4° co., c.p.c. - diretto a prorogare al primo giorno seguente non festivo il termine che scade in giorno festivo - la cui operatività viene circoscritta ai soli termini a decorrenza successiva, ed invece esclusa con riferimento ai termini che si computano «a ritroso».

Il Giudice del Tribunale di Torino ha preso poi in considerazione la *“finalità dell'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale”* ed ha rilevato che *“a diversamente ritenere si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze di difesa della controparte destinataria dell'iniziativa processuale (...) e garantite con la previsione del medesimo”*.

Infine, il Giudice ha evidenziato che *“tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza anche con riferimento alla previsione di cui all'art. 155 comma 5 c.p.c. - diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato”*.

Il Tribunale di Torino, in buona sostanza, richiamato il principio giurisprudenziale già affermato in diverse pronunce della Corte di

Cassazione,³ secondo cui il regime di proroga di cui all'art. 155, 4° e 5° co., c.p.c., non è applicabile ai termini che si computano «a ritroso», ma solo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, valorizza le esigenze di difesa del soggetto destinatario dell'attività processuale che deve essere svolta nell'ambito del termine «a ritroso» medesimo⁴.

4.- IN VIA DI MASSIMA SINTESI: LA POSIZIONE DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA Della giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in modo sostanzialmente conforme a quanto affermato dal Tribunale di Torino nell'ordinanza in esame - o meglio affermando il principio interpretativo dell'art. 155 4° e 5° co. c.p.c. da cui il Giudice di Torino muove - abbiamo già detto, e rinviamo pertanto alle pronunce richiamate (cfr. nota n. 4).

Sempre con riferimento alla giurisprudenza, si è rilevato come la posizione non sia affatto uniforme, e si è in particolare evidenziato che *“mentre in alcune pronunce si è prorogata la scadenza del termine in avanti, aumentando di fatto i giorni utili per il compimento di una determinata attività, altra giurisprudenza ha applicato la regola in questione anticipando la scadenza del termine stesso, cioè operando una proroga «a ritroso» al primo giorno seguente, rectius: antecedente non festivo”*⁵

Più di recente, tuttavia, anche i giudici di merito hanno aderito all'opinione prevalente nella giurisprudenza di legittimità (ed anche in dottrina, come vedremo poco avanti) affermando, proprio con riferimento diretto al rispetto dei termini da computarsi a ritroso che, per gli adempimenti delle parti da svolgersi fuori udienza e scaduti nella giornata di sabato, non trova applicazione la proroga dell'art. 155, 5° co., c.p.c. e la relativa scadenza deve intendersi anticipata al giorno precedente non festivo.⁶

Per quanto concerne la dottrina, essa si è espressa in senso per lo più conforme all'interpretazione proposta nell'ordinanza in esame, osservando, ad esempio, che *“Se l'ultimo giorno della distantia*

³ In tal senso si sono pronunciate Cass. n. 19041/2003; Cass. n. 16343/2002; Cass. n. 7331/2002, in Foro it., 2002, I, 2332; Cass. n. 5187/1977, in Foro it., 1978, I, 2011, con nota di Pietrosanti; Cass. n. 986/1966; Cass. n. 11163/2003.

⁴ Analogo principio è stato espresso da Tinagli, *Il computo dei termini a ritroso*, in Riv. dir. proc., 2000, 615.

⁵ In tale senso Tinagli, *Il computo dei termini a ritroso*, in Riv. dir. proc., 2000, 615.

⁶ In tal senso Trib. Milano, ord. 4 maggio 2007, in D&L Riv. crit. Dir. lav., 2007, 16.

temporis prevista dalla legge e calcolata a ritroso coincide con un giorno festivo, una congrua applicazione dell'art. 155, 4° comma, c.p.c., (...) fa ritenere che l'ultimo giorno utile per compiere l'atto sia quello cronologicamente precedente non festivo".⁷

Secondo tale prospettazione, nel computo a ritroso il "primo giorno seguente non festivo" di cui al 4° co. dell'art. 155 c.p.c. è il giorno che precede cronologicamente l'ultimo giorno della *distantia temporis* prevista dalla legge poiché solo tale lettura consente di "non comprimere oltre il minimo il lasso di tempo assicurato alla controparte e al collegio per esaminare gli atti della parte"⁸.

In senso apertamente critico nei confronti dell'opzione interpretativa consolidata secondo la quale la proroga deve applicarsi, per così dire, "a rovescio", è stato osservato che sembrerebbe essere stato introdotto un nuovo istituto, che viene – non senza un intento polemico – definito "anteroga"⁹.

Le opinioni sono diverse, e ciò è abbastanza naturale.

Interessante è però ricordare come sia stato puntualizzato che l'applicazione di questo o quel criterio di computo, per quanto tecnicamente corretta, è necessariamente subordinata alla preventiva individuazione del reale destinatario della norma, e che una soluzione definitiva del problema interpretativo non può prescindere dalla individuazione della parte per la quale è stato pensato questo tipo di termine.¹⁰

Nelle posizioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, come si è visto, viene dato rilievo primario alla posizione della parte che dell'attività processuale da compiersi è destinataria, e ciò anche in ragione di come il termine stesso è strutturato, o meglio in considerazione del fatto che esso definisce lo spazio temporale che deve necessariamente intercorrere tra una attività processuale e la successiva. Tuttavia, non mancano argomentazioni di segno contrario: infatti, si è ricordato che la *ratio* delle norme citate rimanda ad un regime di *favor* per la parte onerata

⁷ Così Caponi, *Sul computo del termine per il deposito della memoria di parte nel giudizio di Cassazione (art. 378 c.p.c.)*, in *Foro it.*, 1998, I, 2200, Nota a Cass. sez. lav., n. 1926/1998 e Cass. sez. lav., n. 10797/1997. In senso conforme si veda anche Pietrosanti, nota a Cass. n. 5187/1977, in *Foro it.*, 1978, I, 2011.

⁸ In tal senso sempre Caponi, *Sul computo del termine per il deposito della memoria di parte nel giudizio di Cassazione (art. 378 c.p.c.)*, in *Foro it.*, 1998, I, 2200, Nota a Cass. sez. lav., n. 1926/1998 e Cass. sez. lav., n. 10797/1997.

⁹ Così Partesotti, *La proroga e l'«anteroga» dei termini processuali scadenti nel dì di festa*, in *Giur. comm.*, 1974, I, 831 ss.

¹⁰ In tal senso Tinagli, *Il computo dei termini a ritroso*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 615.

dello svolgimento di attività processuali che devono essere compiute al di fuori dell'udienza, mirando a rendere più agevole il rispetto dei termini e per favorire il tempestivo compimento degli atti.¹¹

La questione interpretativa è aperta, ma la tesi da ultimo proposta dal Tribunale di Torino non può non indurci ad alcune riflessioni, inerenti a possibili nuove esigenze operative della Banca in ambito contenzioso, prendendo spunto soprattutto dalle modifiche introdotte dalla riforma del processo civile.

5.- RILIEVI FINALI SULLA UTILITÀ PRATICA DELL'APPROFONDIMENTO GIURIDICO REALIZZATO NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE: I RISVOLTI OPERATIVI Nel primo paragrafo della presente comunicazione si è incidentalmente osservato come la stessa persegua anche una finalità di tipo pratico, legata all'approfondimento giuridico svolto. Tale finalità è stata in quella sede sinteticamente individuata nella necessità di non incorrere in decadenze e nella esigenza di realizzare un coordinamento quanto più possibile efficiente tra la Banca ed il legale esterno. Cerchiamo di approfondire il tema e di delineare alcune indicazioni operative vere e proprie.

A tale proposito pare opportuno premettere che svolgiamo le osservazioni che seguono prendendo in esame la posizione processuale del convenuto nel contenzioso, per così dire, "squisitamente bancario", che è la posizione in cui maggiormente ci siamo trovati ad assistere la Banca nella nostra esperienza professionale.

Delimitato in questo senso, anche per motivi di "spazio vitale", l'ambito della presente indagine, rileviamo che una prima ricaduta di tipo pratico della interpretazione dell'art. 155 c.p.c. suggerita dal Tribunale di Torino sull'operatività della Banca nell'ambito della organizzazione del contenzioso riguarda, certamente, l'abrogazione del cosiddetto processo societario (regolato dal D.Lgs. n. 5/2003), operata dalla riforma del processo civile di cui alla L. n. 69/2009.

Nel processo societario erano infatti nettamente prevalenti i cosiddetti termini a decorrenza successiva proprio nella fase processuale in cui si formava il *thema decidendum*, e cioè nello scambio di memorie (comparsa di risposta e memorie di replica ai sensi degli artt. 4-5-6-7 DLgs n. 5/2003) che precedeva la notifica

¹¹ Così Chiarloni, Le recenti riforme del processo civile, Bologna, 2007, 124.

dell'istanza di fissazione d'udienza, atto con cui, invece, si determinava la cristallizzazione del *thema decidendum* medesimo.

L'unico atto processuale rilevante – e rilevante soprattutto in quanto di grande utilità, per così dire, "di sintesi", del Giudice Relatore – che veniva regolato da un termine «a ritroso» era a ben vedere la memoria conclusionale, atto tuttavia successivo alla definizione del *thema decidendum*.

Nel processo ordinario di cognizione, invece, è proprio la costituzione del convenuto, cioè il primo e più importante atto difensivo, ad essere regolata da un termine «a ritroso», così come previsto, dall'art. 166 c.p.c., ed appare di tutta evidenza l'importanza che va ad assumere l'interpretazione dell'art. 155 c.p.c. proposta dal Tribunale di Torino al fine di non incorrere in decadenze e di definire correttamente lo spazio temporale di collaborazione di cui la Banca ed il legale esterno possono beneficiare.

Al riguardo puntualizziamo che nel processo di cognizione la mancata costituzione nel termine di venti giorni dall'udienza di prima comparizione non comporterebbe, come nel caso di cui alla ordinanza in esame, la decadenza dalla deduzione di istanze istruttorie¹² ma, certamente, considerato quanto dispone l'art. 167 c.p.c., determinerebbe la decadenza dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali (sempre presenti, ad esempio, per quanto concerne la nostra esperienza professionale diretta, nel contenzioso su derivati) ed eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio oltre che, a mente di quanto dispone l'art. 38 c.p.c. come novellato dalla riforma, dalla possibilità di sollevare eccezioni di incompetenza.

Infine, al di là delle decadenze specifiche comminate dalle disposizioni del codice civile e dalla loro corretta – ma spesso problematica¹³ – classificazione giuridica, e ad ulteriore sostegno della opportunità dell'approfondimento svolto, rileviamo come la prudenza dell'operatore pratico suggerisca la costituzione venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione nel rito ordinario di cognizione come scelta, per così dire, obbligata, in quanto funzionale ad esporre la parte assistita al minor numero possibile di eccezioni che, per

¹² L'art. 416 c.p.c. prevede infatti che all'atto della costituzione in giudizio il convenuto debba, tra l'altro, indicare in modo specifico, a pena di decadenza, i mezzi di prova di cui intende avvalersi.

¹³ Ci riferiamo chiaramente alla non facile individuazione specifica delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio di cui all'art. 167 c.p.c.

quanto pretestuose possano essere, necessitano inevitabilmente di una replica.

avv. Fabrizio Salmini